

STATUTO

TXT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC VIA
TRAPANI LOMBARDO 35

Numero REA: RC - 150260

Codice fiscale: 92035220802

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 1.800 Raccolta n. 1.094

STATUTO

Titolo I -Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 -

E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettere a) e b) della legge 8 Novembre 1991, n.381 e ai sensi dell'art.2521 del codice civile, una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, con la denominazione

"TXT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

di tipo A e B, con il simbolo di identificazione "TXT", il cui simbolo è costituito da due T che si incontrano a forma di tetto e nel centro dello spazio è presente una "X" a forma di porta, assumendo la forma di una casetta con colore variopinto.

Articolo 2 -

La Cooperativa ha sede in Reggio Calabria, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 Ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il cambiamento di indirizzo della sede principale o secondaria, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica dei patti sociali.

Articolo 3 -

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 4 -

La Cooperativa sociale avrà durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 5 -

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di attività e servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto dalla lettera a) dell'articolo 1 della legge 8 Novembre 1991, n.381 finalizzati all'assistenza di ogni essere umano senza alcuna discriminazione sociale, economica, politica, religiosa o razziale,
- la diffusione e lo sviluppo della scienza medica,
- la gestione di servizi di turismo sociale, di promozione

culturale, dell'animazione e dello spettacolo,
- attività commerciali e servizi rivolti all'inserimento lavorativo anche delle persone svantaggiate, come previsto dalla lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 Novembre 1991, n. 381 con lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, nella quale i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperazione e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza alcun fine di speculazione privata.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La cooperativa potrà aderire, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, all'associazione nazionale di categoria, alle associazioni regionali, nonché ad altri organismi economici, sociali o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

Articolo 6 -

La Cooperativa intende essere socialmente utile e, nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, ha per oggetto:

1. l'erogazione e/o la gestione di servizi di assistenza infermieristica, medica, paramedica, socio sanitaria, di fisioterapia, chinesioterapia, cinesiterapia, anche a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, da prestare a privati o in convenzione;
2. l'istituzione e la gestione di servizi e/o centri di riabilitazione cardiologica, riabilitazioni motorie e neuromotorie, di ginnastica di valutazione funzionale, di consulenza medica, di consulenza sportiva;
3. l'organizzazione, gestione e predisposizione di mezzi,

personale e servizi per trattamenti medici di qualsiasi specie per la cura, la prevenzione e/o il trattamento di tutte le patologie sia ambulatoriali sia domiciliari;

4. l'organizzazione e gestione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;

5. la gestione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera la Cooperativa al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;

6. l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, educative anche a carattere continuativo, residenziale, e/o semiresidenziale in favore di soggetti in stato di bisogno e/o svantaggiati;

7. la gestione di attività di ricerca, studi ed informazione nonché pubblicazioni nel campo socio-sanitario, educativo, assistenziale, del disagio e della sicurezza sociale;

8. la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche, per l'accoglienza di persone in stato di bisogno e/o svantaggiati;

9. la promozione e gestione di servizi di ricerca scientifica e d'innovazione nel campo del fitness, della riabilitazione, della rieducazione, dell'educazione, della psicomotricità e negli altri settori di attività della Cooperativa;

10. la promozione e gestione di attività di psico-motricità ed attività didattiche differenziate nelle scuole pubbliche e private;

11. la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

12. la gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, gestione di centri residenziali e semiresidenziali di accoglienza, socializzazione e case Cohousing, nonché servizi integrati per residenze private;

13. la gestione di case alloggio per minori e centri materno-infantili;

14. la gestione di astanterie e strutture di ricovero ed assistenza per ragazze madri e donne con prole in stato di difficoltà;

15. la gestione di case alloggio, case famiglia e gruppi appartamento per disabili e/o anziani;

16. la gestione di "Centri Estivi Ricreativi" rivolti a minori;

17. la gestione di ambulatori e studi diagnostici di qualsiasi tipo, quali radiologia, dentistici, medici,

infermieristici, fisiatrici, di logopedia, pediatrici, ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi di laboratorio di tutti i tipi, parafarmacie (nel rispetto dei requisiti di legge);

18. la gestione di centri per la cura della corretta alimentazione, dietetico nutrizionali, centri per la cura della persona, centri sportivi e fitness e centri benessere, anche attraverso la collaborazione di medici specialistici e non, personale ausiliario per l'attività di supporto medico e specializzato;

19. la gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio, quali, a mero titolo esemplificativo, l'assistenza di servizi di "Assistenza Primaria Territoriale" sia a livello ambulatoriale territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie (quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lungo degenza e di assistenza post operatoria)

20. attività e servizi volti al contrasto della violenza di genere, al sostegno ed alla protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Instambul;

21. L'attività di formazione e consulenza in tutti i settori in cui opera la Cooperativa;

22. Interventi per la piena integrazione dei disabili, concordati ove possibile con i disabili stessi in relazione alle specifiche condizioni tipo; realizzazione di centri socio-riabilitativi e di comunità-alloggio, servizi di accoglienza per persone prive di sostegno familiare, erogazione di prestazioni di sostituzione temporanea alla famiglia e accesso al sistema di trasporto pubblico;

23. servizi per la gestione di impianti telematici per il soccorso, telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo ambientale, teleprenotazione e telemedicina;

24. servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie; call center; sportelli al pubblico; contact center.

25. servizi di pronto intervento, anche con ambulanza, e di trasporto con mezzi adeguati per disabili;

26. la promozione e gestione di tutte le attività sportive e del tempo libero;

27. la progettazione, realizzazione, l'istituzione e/o la gestione di palestre, impianti sportivi, centri ricreativi, centri polivalenti e simili, compresi i relativi servizi per la somministrazione di bevande ed alimenti;

28. l'attuazione di un turismo finalizzato alla promozione umana nonché alla riscoperta delle risorse ambientali, archeologiche, culturali e di benessere che insistono sul territorio reggino e calabrese in primo luogo, nonché in quello nazionale ed all'estero;

29. l'organizzazione di viaggi ed itinerari e la vendita dei propri pacchetti turistici, comprensivi di permanenze in strutture alberghiere e soste in centri di ristorazione, nonché di attività di guide, interpreti ed accompagnatori turistici per conto proprio e/o di terzi;

30. favorire ogni forma di turismo sociale mediante l'organizzazione di viaggi, soggiorni ed iniziative finalizzate primariamente alla conoscenza delle ricchezze turistiche della città e della provincia di Reggio Calabria, alle sue realtà alberghiere, nonché al resto del territorio nazionale, per garantire la massima convenienza tra servizi forniti ed i prezzi corrisposti;

31. la progettazione, la realizzazione e/o la gestione di realtà agrituristiche, comprese la produzione e la commercializzazione di bevande e prodotti propri in particolare di alimenti biologici e non, confezionati e non, precotti, pasta fresca, insaccati, confetture ortofrutticole sott'olio, sott'aceto e sottovuoto, pane casereccio, biscotti secchi, prodotti artigianali locali, prodotti di erboristeria e quant'altro derivante dalla propria produzione;

32. la realizzazione e/o la gestione di progetti per favorire gli scambi e i soggiorni culturali e turistici di persone della terza età ed adolescenziali anche a livello internazionale oltre che nazionale;

33. la realizzazione e/o la gestione commerciale di negozi, punti vendita, di centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, centri turistici-commerciali, centri commerciali, residence, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case per ritiri spirituali, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli ricreativi ed aziendali, internet point, internetcoffee, self service e altre strutture di servizio dei servizi e del commercio, comprese le attività di telemarketing e di e-commerce; l'istituzione di centri di studio e consulenza del turismo, nei suoi multiformi aspetti, con speciale riguardo al ramo del turismo sociale al fine di porsi al servizio delle Regioni, delle province e dei comuni, come supporto nelle loro operazioni concernenti il turismo;

34. l'attività di turismo sociale, del tempo libero, culturali, artistiche e di espressione dell'uomo, nonché di attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie e di benessere per la terza età, in primo luogo, ed in genere;

35. l'ideazione, la realizzazione e la vendita di capi di abbigliamento da lavoro e non, idonei alle attività turistiche, sportive e ricreative della cooperativa o di qualsiasi altro capo su richiesta di terzi, nonché l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di campionari per enti che collaborano alle attività della cooperativa ed enti terzi in genere;

36. la realizzazione e/o la gestione di agenzie di viaggi e di turismo, agenzie immobiliari;
37. la realizzazione e/o la gestione di agenzie di rappresentanza e commercializzazione dei propri prodotti nonché gli altri prodotti turistici e commerciali;
38. la costruzione e/o acquisto di alloggi da distribuire in proprietà divisa o indivisa ai soci con il fine di utilizzare parte degli immobili alle attività turistiche, produttive e/o commerciali;
39. la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio artistico e culturale, attraverso l'organizzazione di seminari, corsi, turismo ambientale, di centri studi e verifica dei bisogni territoriali e la collaborazione con enti pubblici e non per il controllo ed il mantenimento degli stessi, nonché la realizzazione e/o la gestione di parchi naturali, di riserve naturali, di lavori di manutenzione e creazione di aree verdi;
40. la formazione professionale nel settore turistico alberghiero, in quello della ristorazione, dell'animazione, dello spettacolo, della pubblicità del settore di competenza mediante stampa di periodici su supporto cartaceo o informatico con collegamenti a siti web e creazione e gestione degli stessi e della struttura informatica che il servizio richiede, nonché verso tutti i cittadini per preparare tour operator, animatori, guide e accompagnatori nel settore turistico, ambientale, sociale e culturale compreso quello religioso;
41. la collaborazione della scuola per l'aggiornamento dei docenti, l'informazione e la comunicazione, anche gestendo direttamente attività editoriali;
42. l'allestimento e la gestione di servizi web di ogni tipo in grado di promuovere una specifica attività anche editoriale su internet con contestuale pubblicazione su supporto cartaceo e/o multimediale, anche allo scopo di diffondere e pubblicizzare le proprie attività e quelle di qualsiasi altro operatore che gestisce alberghi, hotel, agenzie di viaggi, attività industriali, commerciali, professionali, di servizi ed altro, nonché siti e-commerce;
43. l'attività di informazione e promozione culturale anche attraverso la creazione e gestione di TV private, emittenti radiofoniche, case editrici ivi compresa la produzione di videocassette, cd audio e/o video e di qualsiasi supporto multimediale e non;
44. la progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione, di social marketing con lo scopo di diffondere i propri servizi, nonché per conto di terzi;
45. la progettazione, realizzazione e/o gestione di call center e di periodici, anche on-line, per l'informazione e la pubblicità sia dei propri prodotti e servizi, sia per terzi;

46. la progettazione, realizzazione e/o gestione di laboratori di tipografia per realizzazione di prodotti e servizi da utilizzare per le proprie attività e per terzi;
47. la realizzazione di eventi culturali e dello spettacolo, intrattenimenti musicali, teatrali e quanto altro compatibile con tali attività
48. la realizzazione e la gestione di intrattenimenti, spettacoli, mostre, rassegne cinematografiche, teatrali iniziative e servizi di attività turistico-ricreative di ogni genere;
49. la produzione e proiezione di film e documentari artistico-culturali e ambientali curando in via principale le realtà locali compreso il folklore, le feste patronali, le sagre ed ogni evento di rilievo riferito alla tradizione ed al costume, nonché di trasmissioni ed intrattenimenti radiofonici, televisivi e multimediali con programmi ed iniziative legate anche alla sfera del tempo libero a carattere dilettantistico nonché professionale;
50. la realizzazione di punti vendita dei prodotti di cui ai punti precedenti, sia a livello locale sia a livello nazionale, nonché laddove la cooperativa istituisce proprie sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;
51. allestimento e gestione di agenzie per la fornitura di lavoro temporaneo ed interinale, in osservanza a tutto quello che la legge di tale settore permette;
52. la realizzazione e/o la gestione di uffici e di servizi di consulenza legale, di svolgimento di pratiche legali mediante rappresentanza legale tramite avvocati in ogni fase e grado del giudizio per i procedimenti penali, civili, amministrativi, nonché arbitrato e formazione giuridico-legale, consulenza aziendale e finanziaria con assistenza tributaria in ogni fase e grado del giudizio;
53. l'attività di ricerca e intervento nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, del recupero delle aree degradate e della loro conversione in spazi di pubblica utilità;
54. interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;
55. servizi di archiviazione, acquisizione dati, teleprocessing, microfilmatura, archiviazione ottica, gestione posta, data-entry, progettazione e sviluppo di software specifici, nonché progettazione e creazione di app per dispositivi mobili.

Articolo 7 -

La Cooperativa potrà svolgere attività di cui al precedente articolo sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati.

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di

tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative od in società diverse dalle cooperative ed in imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti del rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione dei finanziamenti; del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali, di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il

miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;

- la cooperativa si propone di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da un apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, se non per iniziative volontarie di beneficenza;
- costruire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

TITOLO III -SOCI

Articolo 8 -

Il numero dei Soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino o siano allievi o apprendisti di arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Società Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Inoltre anche operatori tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere ammessi soci volontari che prestino gratuitamente la propria attività, nei limiti e nel rispetto della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono essere ammessi anche quali soci sovventori le persone fisiche che partecipano a programmi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Articolo 9 -

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla Cooperativa domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui

all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa;

e) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 8, delibera in ordine alla domanda entro trenta giorni dalla sua presentazione, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro dei soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla relativa delibera.

In tal caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 21.

Articolo 10 -

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta che potrà essere versata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 del presente statuto.

All'atto della sottoscrizione, il nuovo socio dovrà versare una tassa di ammissione che il Consiglio di Amministrazione stabilirà sulla base delle risultanze del bilancio.

Articolo 11 -

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve

riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Ai soci, momentaneamente non impegnati in modo diretto nella produzione della propria Cooperativa, è consentito di svolgere attività analoghe a quelle della Cooperativa sia in proprio, sia assumendo partecipazione in altre cooperative, sia in virtù di rapporto di lavoro subordinato, soltanto su espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

Articolo 12 -

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Articolo 13 -

Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge o del presente statuto, legittimano il recesso.

Articolo 14 -

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 11, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale, quando il socio abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro e quando abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Società Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 15 -

Il socio può essere escluso dalla Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2527 c.c. nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento o pagamento parziale della quota sottoscritta previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione ex art. 2524 c.c.;
- b) inadempimento di obbligazioni comunque contratte dal socio nei confronti della Società Cooperativa;
- c) gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, ovvero, interdizione, inabilitazione o condanna del socio ad una pena che importi interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici ex art. 2286 co. 1 c.c.;
- d) sopravvenuta inidoneità o rifiuto del socio, ex art. 2286 co. 2 c.c., a svolgere la propria attività assunta, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto, quale presupposto e strumento diretto per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- e) svolgimento da parte del socio della propria opera in concorrenza con l'attività sociale in violazione dell'art. 11 dello Statuto;
- f) provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, subito nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato; risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro subordinato.

L'esclusione è deliberata, giusta quanto consente l'art. 2527 comma 2 c.c., dal Consiglio di Amministrazione.

E' escluso di diritto, ai sensi dell'art. 2288 comma 1 c.c., richiamato dall'art. 2527 co. 1 c.c., il socio che sia dichiarato fallito.

Articolo 16 -

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie, saranno demandate al collegio arbitrale, regolato dall'art. 42 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 17 -

I Soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al l'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 11.

Articolo 18 -

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 19 -

I soci, decaduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 17 e 18.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitariamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

Articolo 20 -

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

TITOLO V - SOCI LAVORATORI

Articolo 21 -

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il Regolamento può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Le previsioni di questo articolo e del successivo non si

applicano ai soci sovventori e volontari.

Articolo 22 -

Il regolamento può prevedere, altresì, la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

TITOLO VI -NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 23 -

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o in assenza di questa nella nota integrativa al bilancio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza; provvede inoltre alla stesura della relativa relazione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità al carattere cooperativo della società.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno devoluti come segue:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento), alla costituzione e all'incremento dei Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art.11

della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59, cui la Cooperativa aderisca; in difetto di tale adesione detta quota del 3% (tre per cento) sarà devoluta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

c) una quota a rivalutazione del capitale sociale nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 Gennaio 1992 n.59;

d) una quota ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a Mutualità Prevalente, e cioè in misura non superiore all'interesse massimo per i buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) un dividendo ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa maggiorato di non più del 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;

f) un dividendo ai soci ordinari o cooperatori non superiore al tasso di interesse fissato dalla legge e commisurato al capitale effettivamente versato;

g) l'eventuale rimanenza a riserva straordinaria o a fini mutualistici.

E' fatto divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale.

E', inoltre, esclusa la possibilità di distribuire fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa sia all'atto dello scioglimento, le somme destinate alle riserve indivisibili.

In caso di scioglimento si applica il successivo art.41.

Articolo 24 -

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dalla riserva straordinaria;

d) dai prestiti sociali i cui importi non potranno superare i limiti indicati dall'art. 10 della legge 59/1992;

e) dalle azioni nominative trasferibili a fronte dei conferimenti eseguiti dai soci sovventori;

f) dalle azioni di partecipazione cooperativa di soci e di terzi eventualmente emesse ed il cui ammontare non potrà superare il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato;

g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a

copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

h) da qualunque liberalità, contributi, oblazioni che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società Cooperativa con il suo Patrimonio.

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione a compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: integrazione dei compensi
aumento gratuito del capitale
distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Articolo 25 -

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b- il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 -

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Società Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Articolo 27 -

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;

c) l'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

d) il Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 28 -

Il Collegio Sindacale, se nominato, ove ne sussistano i requisiti di legge, sarà composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti, tutti nominati dall'assemblea dei soci, la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata

da un collegio sindacale o da un revisore unico.

Articolo 29 -

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio Sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore contabile, o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale (ove nominato), la quale determina il corrispettivo spettante al revisore od alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Articolo 30 -

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, nonché inviato ai singoli soci ed agli organi sociali tramite mail, o consegnata a mano, inviata almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, P.E.C, lettera raccomandata, pubblicazione sul sito web dell'associazione, pubblicazione su quotidiani locali). L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, etc), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o siano stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti del collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 31 -

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio ed in tale sede saranno approvati i programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura del compenso del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale, se istituito;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se istituiti;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e può altresì impartire direttive di gestione ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 7) nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare nelle eventualità dell'art.39;
- 8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 142/2001;
- 9) delibera alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla L. 142/2001 un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 10) delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 180 (centottanta) giorni successivi la chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dal Consiglio di Amministrazione nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 32 -

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 33 -

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Articolo 34 -

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti in ragione dei conferimenti eseguiti, che in ogni caso non possono superare l'ammontare dei voti spettanti, complessivamente, ai soci ordinari.

Alle Assemblee ha diritto di partecipare il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 35 -

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 36 -

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da n. 3 (tre) Consiglieri.

Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
Spetta all'Assemblea, fra l'altro, determinare le medaglie di presenza dovute, a titolo esemplificativo, per la loro attività collegiale.
Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, a mezzo di messo o a mezzo mail in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Le votazioni sono sempre palesi.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e gli spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
f) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
g) assumere e licenziare il personale della Società cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

Articolo 37 -
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio

provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Codice Civile.

Articolo 38 -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, e nominare procuratori in genere.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della Società Cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Vengono conferiti i poteri di sottoscrizione e firma per operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna eccezione, allo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa relazione al consiglio di Amministrazione per la firma nelle operazioni di straordinaria amministrazione.

Articolo 39 -

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa è convocata dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

Sono compiti dell'assemblea:

- nominare e revocare il rappresentante comune;
- approvare le deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudichino i diritti della categoria;
- stabilire la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e del relativo rendiconto;
- deliberare sugli altri oggetti di interesse comune;
- esprimere ogni anno il proprio parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni assunte dalla assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

Egli ha il diritto di esaminare i libri sociali civilisticamente obbligatori, di ottenere estratti, di partecipare alle assemblee della società ed impugnarne le relative deliberazioni.

Gli oneri derivanti da quanto precede graveranno sui fondi per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni. L'assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale conferito dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Possono intervenire all'assemblea i possessori che entro i cinque giorni che la precedono, abbiano perfezionato il conferimento del capitale.

Le modalità di votazione saranno stabilite dall'assemblea.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa che non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altri possessori mediante delega scritta. Ciascun possessore può rappresentare al massimo non più di dieci possessori. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti ed è assistita da un segretario designato allo stesso modo.

Articolo 40 -

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di un liquidatore, scegliendolo preferibilmente tra i soci.

Articolo 41 -

Ai sensi dell'art. 11, comma 5 L. 31 gennaio 1992 n. 59, il patrimonio residuo della Cooperativa in liquidazione, dedotto il capitale versato rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lett. c) dell'art. 26 del d.lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947 numero 1577 e successive modificazioni, dovrà essere devoluto ai fondi di cui all'art. 11, comma 1, L. 59/1992 citata.

Articolo 42 -

Le controversie o contestazioni che dovessero insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e/o loro eredi e la società, in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere rimesse al giudizio di tre arbitri, che dovranno essere nominati, tra professionisti iscritti agli Albi degli Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede la società, salva la successiva richiesta al Presidente del Tribunale in caso di mancata nomina.

Il Collegio arbitrale deciderà pro bono ed aequo, senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile.

Si osservano in ogni caso le norme inderogabili di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 Gennaio 2003 n.5.

Articolo 43 -

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il

Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 44 -

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione, ed in particolare delle Leggi 8 novembre 1991 n. 381 e 7 agosto 1997 n. 266.

F.TO: LETIZIA GIOVINE NOTAIO (L.S.)